REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 834 del 29 giugno 2020

Oggetto: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (Sturnus vulgaris) per l'anno 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Caccia e pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Caccia e pesca nelle acque interne e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga dello Storno (*Sturnus vulgaris*) solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 m da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti, nei quali siano in atto sistemi dissuasivi e sempre nel raggio di 100 m dai nuclei vegetazionali produttivi sparsi, nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio 2020/21 e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 06 dicembre 2020;
2. di autorizzare il prelievo in deroga dello Storno nei territori comunali che almeno in uno degli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019) sono stati interessati da danni alle coltivazioni agricole non inferiori a € 100,00/anno;
3. di autorizzare il prelievo in deroga dello Storno esclusivamente nei seguenti territori comunali:

Provinciadi Ancona: Ancona, Belvedere Ostrense, Castelfidardo, Castelplanio, Cerreto D'Esi, Corinaldo, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Mergo, Monsano, Montecarotto, Montemarciano, Monte San Vito, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Rosora, Senigallia, Serra De Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Trecastelli;

Provincia di Ascoli Piceno: Acquasanta Terme, Castel di Lama, Monteprandone, Venarotta;

Provincia di Fermo: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare;

Provincia di Macerata: Apiro, Appignano, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Montefano, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino Marche, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Tolentino, Treia;

Provincia di Pesaro-Urbino: Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fratte Rosa, Gradara, Mombaroccio, Mondolfo, Montecicccardo, Montefelcino, Montelabbate, Monte Porzio, Pesaro, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Terre Roveresche, Urbino, Vallefoglia;

4. di autorizzare il prelievo in deroga solamente a coloro che ne faranno specifica richiesta al Comune di residenza utilizzando apposito modello;
5. i soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'Ambito di residenza anagrafica. Con l'imposizione del limite soggettivo predetto si soddisfa il presupposto della lettera e) del 2° comma dell'art. 2 della L.R. 8/2007 vincolando l'esercente al territorio, in una fattispecie ove l'interesse delle imprese e delle produzioni agricole prevale su quello personale ed egoistico della cattura del capo. La prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'Ambito di residenza anagrafica;
6. il numero di esemplari di storno prelevabili è contenuto nel limite di 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore e per un prelievo complessivo stagionale di 65.000 capi a cui si applica una tolleranza in eccesso del 5%;

7. al fine di monitorare i limiti previsti al precedente punto 6. utilizzando le schede riepilogative previste nel tesserino venatorio regionale, i soggetti abilitati dovranno operare così come di seguito indicato:
    a. entro il 06 novembre 2020 restituire agli ATC la scheda riepilogativa per lo storno;
    b. gli ATC, entro 7 giorni dopo l'avvenuta riconsegna delle schede, trasmettono alla P.F. Caccia e pesca nelle acque interne, i risultati complessivi di tutte le schede riepilogative;
8. di prevedere fin d'ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga delle specie oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data di termine del prelievo prevista;
9. la fauna selvatica abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio, nella parte riguardante le deroghe, subito dopo l'abbattimento così come disposto dalla normativa vigente;
10. il tesserino venatorio dovrà essere riconsegnato all'ATC di residenza non oltre la data di riconsegna stabilita con il Calendario Venatorio 2020/2021. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico delle specie;
11. per quanto riguarda l'orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2020/2021. Nei giorni di apertura anticipata resta fermo il divieto di abbattimento nelle ZPS;
12. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 *bis* della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Legge 11 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea”;

D.M. 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

L. 28/12/2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;

Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;

D.G.R. n. 1471/2008 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE;

D.G.R. n. 1036/2009 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 1471/2008;

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

MOTIVAZIONE

La direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) consente di derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole.

La "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea, fornisce indicazioni circa l'applicazione della suddetta direttiva.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis, in attuazione del suddetto articolo 9, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 e dell'articolo 9 della direttiva.

A tale scopo è stato stilato un Protocollo operativo per il prelievo in deroga di cui all'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Rep. atti N. 1969 del 29 aprile 2004 della Conferenza Stato Regioni).

La legge 11 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea" ed in particolare l'articolo 42, comma 3, lett. b), introducendo un apposito comma all'articolo 19 bis della citata legge 157/1992, prevede che le Regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, provvedano, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" è la normativa di riferimento in recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Con legge regionale n. 8 del 3 luglio 2007, in pendenza della procedura d'infrazione comunitaria, attivata nei confronti dello Stato Italiano e di diverse Regioni, le Marche si sono dotate di una disciplina per il prelievo delle specie cosiddette in deroga, in quanto non cacciabili, ma prelevabili secondo condizioni e presupposti stabiliti all'art. 9 della

direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, ora divenuta 2009/147/CE del 30 novembre 2009.

Il D.M. 17.10.2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – nonché le D.G.R. n. 1471/2008 e n. 1036/2009, vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della stessa direttiva possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole.

Le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi ed i controlli.

Il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva Comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture.

Molte delle produzioni agricole marchigiane presentano oggi un alto livello di qualità dimostrato da numerose denominazioni di origine per i vini (DOC, DOCG, ITG) e varietà per l'olio extra vergine d'oliva (che dal 2017 è stato riconosciuto eccellenza agricola e alimentare europea ottenendo la denominazione UE IGP) per le quali, tra l'altro, è da considerarsi l'altrettanto elevata frammentarietà territoriale caratterizzata da piccole realtà che comunque svolgono un ruolo rilevante sia nel mercato di nicchia, che dal punto di vista della caratterizzazione del paesaggio.

In ragione di quanto sopra, il danno finanziario che subiscono le aziende agricole è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato.

Si ritiene pertanto indispensabile attivare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione di tali eventi dannosi per la salvaguardia prevalentemente della produzione vitivinicola e di quella olivicola distribuite su tutto il territorio regionale attraverso ogni possibile azione.

Nelle more dell'approvazione delle soprarichiamate linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010, sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole di consentire, anche per l'anno 2020, il prelievo in deroga dello Storno

in quanto specie significativamente dannosa per l'agricoltura allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente.

Per le ragioni suddette e in attuazione delle normativa vigente, si ritiene di dar corso al prelievo in deroga della specie Storno individuando, luoghi, tempi e modalità.

Si ritiene inoltre opportuno attuare i prelievi nei Comuni dove si sono verificati danni o sono presenti coltivazioni (in particolare vigneti, frutteti ed oliveti) suscettibili di gravi danni da parte della specie Storno e, ove possibile, sono state poste in essere misure per la prevenzione e mitigazione dei danni stessi.

Saranno principalmente osservati e considerati i territori indicati come sensibili dalle carte di distribuzione ufficiali della vite e dell'olivo del Servizio Agricoltura e dell'ASSAM della Regione Marche elaborate nell'ambito del progetto SOCO (Sustainable Agriculture and soil conservation - European Commission - Joint Research Centre - Institute for Environment and Sustainability).

A queste sono stati sovrapposti i dati riferiti ai danni da Storno registrati negli ultimi anni nel territorio marchigiano avendo la possibilità quindi di prevedere il rischio potenziale della diffusione del danno da una a più colture anche in tempi diversi.

A beneficio si riportano le due principali cartografie riferite alla distribuzione delle colture e del danno da Storno negli anni:

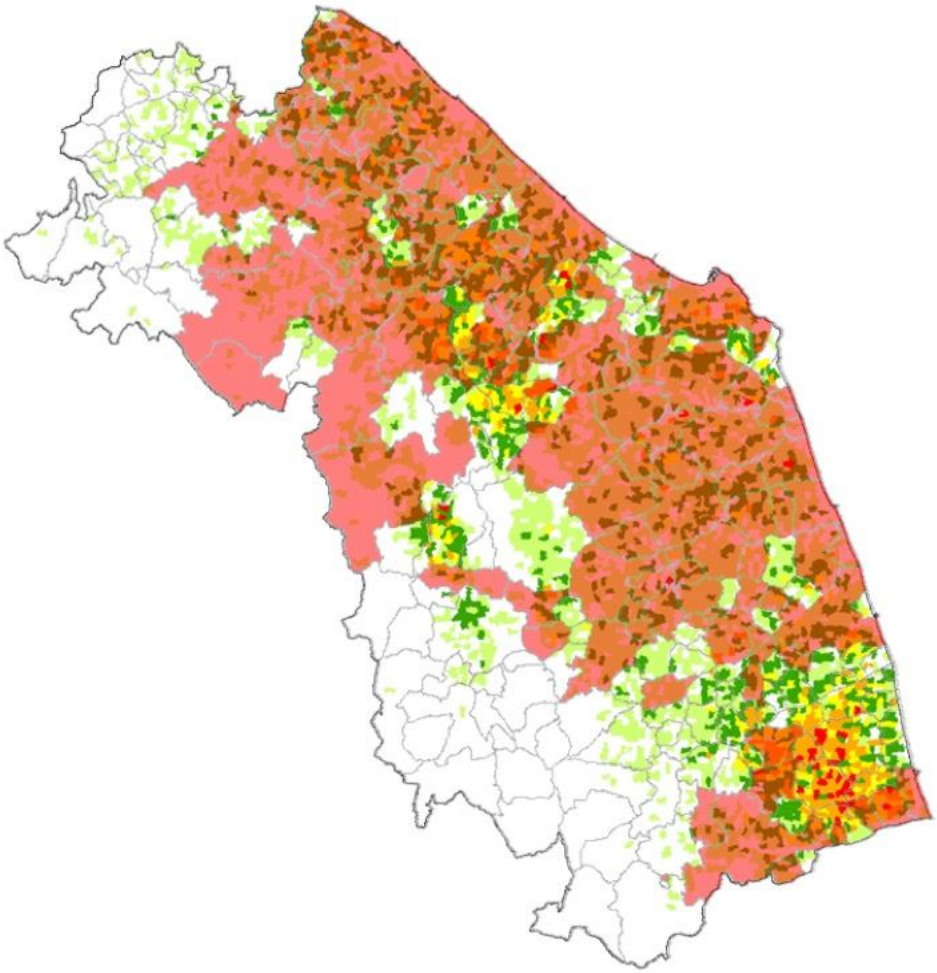

Danni alle colture imputabili allo Storno in relazione alla distribuzione della coltivazione della vite (la base cartografica della distribuzione dei vigneti è stata realizzata dal Servizio Agricoltura della Regione Marche e dall'ASSAM elaborate nell'ambito del progetto SOCO (Sustainable Agriculture and soil conservation - European Commission - Joint Research Centre - Institute for Environment and Sustainability).

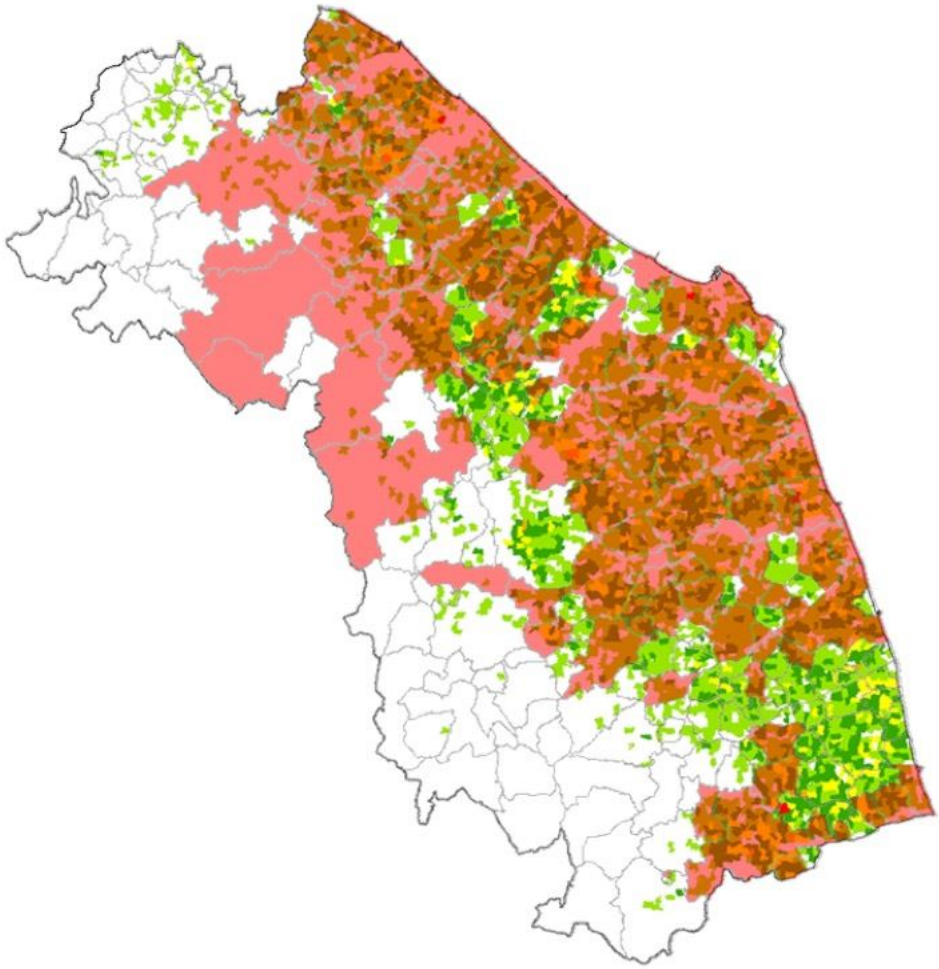

Danni alle colture imputabili allo Storno in relazione alla distribuzione della coltivazione di olivo (la base cartografica della distribuzione degli uliveti è stata realizzata dal Servizio Agricoltura della Regione Marche e dall'ASSAM elaborate nell'ambito del progetto SOCO (Sustainable Agriculture and soil conservation - European Commission - Joint Research Centre - Institute for Environment and Sustainability).

I dati utilizzati sono quelli ufficiali rilevati e relazionati dagli AA.TT.CC. a seguito delle perizie effettuate dai propri tecnici, interni o convenzionati, e successivamente trasmessi alla Regione Marche e depositati agli atti; tali dati non tengono conto delle Aree protette ai sensi della Legge n. 394/1991 e della L.r. n. 15/94.

Nel 2019, dai dati trasmessi dagli ATC, si registra un incremento dei danni in generale rispetto all'anno precedente (fig. 1) con un contenimento importante invece preservato nel periodo autunnale, negli ultimi anni, in cui sono state attivate le deroghe e che

assicura l'obiettivo di contenimento ormai raggiunto e mantenuto rispetto alla situazione iniziale, sulle colture principali per le quali si è deciso di attivare la deroga, grazie al combinato disposto del prelievo affiancato alle misure di prevenzione attivate ove possibile durante l'anno e comunque sempre attive nel periodo di deroga, e che la Regione Marche ha inteso attivare negli ultimi anni mediante una collaborazione capillare sul territorio tra le differenti categorie che sembra ormai consolidarsi nel tempo e soprattutto confermare il buon lavoro svolto per arrivare ad un equilibrio tollerabile quanto auspicato.

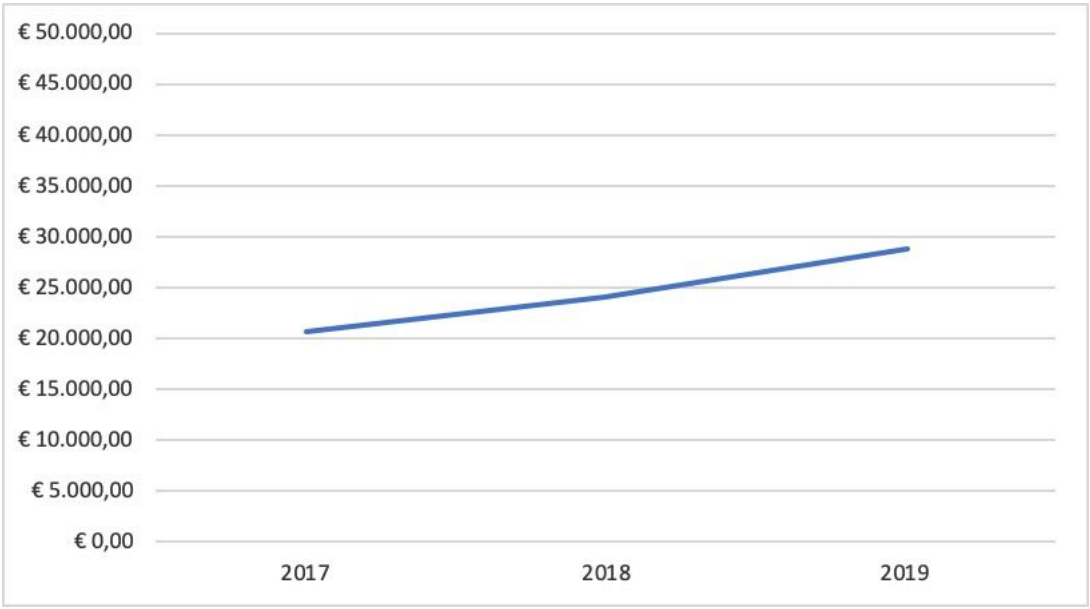

Fig. 1: Trend dei danni liquidati negli ultimi tre anni dagli AA.TT.CC..

Va sottolineato comunque che i dati analizzati in Figura 1 sono riferiti esclusivamente alla specie Storno ed agli importi riconosciuti o liquidati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e che pertanto rappresentano soltanto una parte del danno effettivamente subito e non computato per sovrapposizioni di specie o disposizioni regolamentari.

Di seguito viene anche riportato un grafico concernente la suddivisione del danno da Storno per singole province nell'anno 2019:

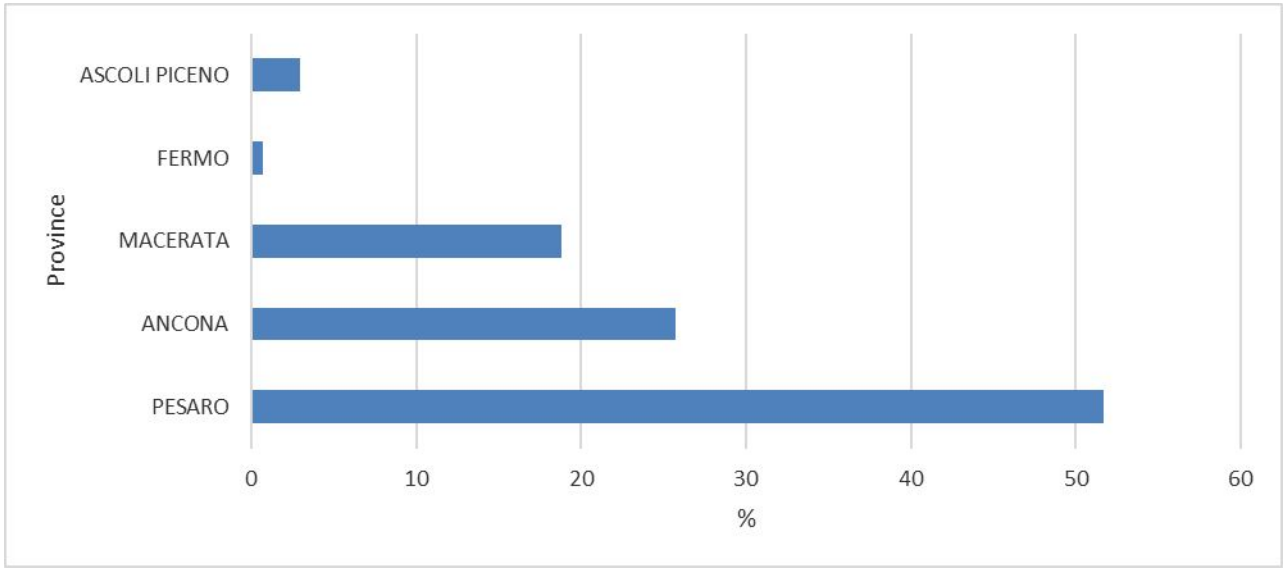

Un'analisi dettagliata dei Comuni in cui si sono verificati i danni da Storno negli anni scorsi, associata alla valutazione specifica delle altre informazioni contenute nelle relazioni tecniche inerenti le colture danneggiate, la distribuzione temporale dei danni e l'esito della messa in opera di misure di prevenzione, nonché della carta di distribuzione delle coltivazioni più importanti come l'olivo e la vite nel territorio marchigiano, fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni interessati dai danni secondo quanto peraltro indicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove viene richiamata, in assenza di danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi.

In questo contesto si inserisce inoltre il dato rilevante che emerge dalla recente pubblicazione "Rete Rurale Nazionale & Lipu (2018). Marche – *Farmland Bird Index* e andamenti di popolazione delle specie 2000-2017" nella quale per lo Storno, una delle sole otto specie per le quali è definibile con certezza la tendenza della popolazione registrata in 17 anni di indagine, si conferma a livello nazionale l'incremento moderato così come nella Regione Marche.

Lo status della popolazione è confermato, inoltre, dalla Check-list per l'art. 12 della Direttiva Uccelli, contenuta nel "Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012)" edito da ISPRA e Ministero dell'Ambiente in cui sono indicate le dimensioni delle popolazioni specifiche ed il loro trend; per lo Storno si registra un incremento sia a breve che a lungo termine.

Si ritiene pertanto che esistano le condizioni per disciplinare un regime di deroga relativamente al prelievo dello Storno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, con particolare riferimento alle condizioni, modalità, tempi e luoghi del prelievo, quantità di esemplari prelevabili.

A causa della fenologia che caratterizza la specie Storno nel periodo settembre-dicembre nel territorio regionale, durante il quale lo stesso è frequentato da contingenti stanziali, migratori e svernanti, gli abbattimenti possono avere il solo scopo di rafforzare l'effetto deterrente prodotto da sistemi incruenti di protezione delle coltivazioni passibili di danneggiamento e pertanto debbono essere effettuati nelle loro vicinanze.

A suffragio di quanto sopra esposto, infine, giova evidenziare come il presente provvedimento venga adottato con gli stessi principi di cui alle precedenti Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale (1267/2009, 1177/2010 e 1068/2011) che, la Commissione Europea, con nota C(2011) 8382 final del 24.11.2011, ha definito prive di vizi contestati nel ricorso e dichiarati dalla Corte di giustizia europea nella causa C-573/08. La Commissione conclude che la Repubblica italiana ha eseguito la sentenza relativamente alla violazione dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE, oggi 2009/147/CE, in quanto risulta che a partire dalla stagione venatoria 2009-2010, nella Regione Marche non siano stati adottati provvedimenti di deroga inficiati dagli stessi vizi contestati nel ricorso della Commissione e dichiarati dalla Corte.

Inoltre, con nota n. DPE 003405 P-4.22.23 del 30.04.2012 il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto la trasmissione anticipata della bozza di provvedimento per l'attivazione delle deroghe per l'anno 2012 al fine di sottoporla preventivamente alla valutazione dei Servizi della Commissione Europea affinché vengano adottati provvedimenti conformi alla direttiva.

Con nota n. 81/PP/2012 del 28.05.2012 la Regione Marche ha inviato la sopracitata bozza di provvedimento. Con nota n. DPE 005130 P-4.22.23 del 03.07.2012 il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso le osservazioni fatte dai Servizi della Commissione Europea e sulle quali è stata predisposta la deliberazione per il prelievo in deroga del 2012, 2013 e 2014 ripresa complessivamente nei contenuti anche per la stesura del presente atto ulteriormente integrata in ottemperanza all'ultima comunicazione effettuata dalla Commissione Europea con nota ENV.D.2/GM/vf/ARES(2013) 3714487 del 12.12.2013.

In ultimo, quanto sopra enunciato trova ulteriore suffragio nella L. 28/12/2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" in cui si consente l'esercizio

dell'attività di prelievo in deroga in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi in quanto finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.

Si ritiene pertanto, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperando le richieste con esigenze di conservazione delle specie e tutela delle produzioni agricole, che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello Storno secondo specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere o mantenere un'effettiva riduzione dei danni, allontanando gli storni dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione.

Il prelievo, infatti, è autorizzato mediante il sistema dell'appostamento entro il raggio di 100 metri da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti nel periodo settembre-novembre come indicato dall'ISPRA a cui sono stati aggiunti i nuclei vegetazionali sparsi perché così è consentito dalla L. 28/12/2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

Nei rapporti tecnici inviati dagli Ambiti Territoriali di Caccia viene documentato, oltre ad altre informazioni necessarie, l'utilizzo di dissuasori meccanici come il cannoncino a gas, di dissuasori visivi come i nastri colorati, o quant'altro è nelle possibilità economiche, logistiche e normative di messa in opera di tutti i mezzi.

Il verificarsi comunque dei danni soprattutto nel periodo in cui si effettuano prelievi, dichiarati e relazionati negli stessi documenti, è dunque la dimostrazione di una mancata e completa efficacia di questi metodi incruenti che, come riconosciuto, soffrono problemi legati all'assuefazione, all'orario ed ai luoghi di utilizzo (cannoncini a gas) e alla possibilità di essere impiegati ovunque o ancor più, contemporaneamente, in tutti gli appezzamenti. E' stato comunque richiesto un incremento del loro utilizzo che nel periodo autunnale in combinato disposto con il prelievo, come previsto, e meglio descritto pocanzi ha fatto registrare risultati favorevoli rispetto agli anni passati e che l'amministrazione intende mantenere negli anni.

Con nota n. 443737 del 30 aprile 2020 è stata data, come ogni anno, comunicazione all'ISPRA dell'intenzione di adottare il provvedimento di deroga.

Con nota n. 21859/T-A22 del 22.05.2020, assunta al protocollo dell'Ente con n. 518655 del 25.05.2020, l'ISPRA ha dichiarato di non poter esprimere un parere favorevole prevalentemente in ordine alla mancata determinazione del numero massimo di unità annualmente abbattibili in tutto il territorio regionale e l'applicazione di un sistema di monitoraggio per la sospensione del prelievo in caso di raggiungimento della soglia massima. In realtà la Regione Marche stabilisce il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo per ogni cacciatore così come illustrato più

avanti. Nella stessa nota l'ISPRA ricorda come negli ultimi anni lo stesso Istituto ha dichiarato che l'impianto del documento così come proposto e formulato dalla Regione Marche, identico tra l'altro a quelli adottati negli anni passati, è condivisibile e coerente con la normativa comunitaria esprimendo un parere favorevole condizionandolo comunque a determinate prescrizioni in parte recepite nell'atto finale. ISPRA stesso nella definizione del numero massimo complessivo, a cui ha associato i pareri favorevoli all'attivazione delle deroghe nella regione Marche, propone quantitativi decisamente diversi con percentuali doppie da un anno all'altro a testimonianza della effettiva difficoltà di assegnare un quantitativo massimo che sia realmente supportato da calcoli oggettivi piuttosto che nell'ambito di un più ampio principio di precauzione. Principio tra l'altro decisamente applicato nella regione Marche per i motivi di seguito indicati.

In relazione a quanto suggerito da ISPRA e volendo attivare in via sperimentale una riduzione del numero complessivo dei capi prelevabili, a cui associare un monitoraggio e una verifica del contenimento dei danni, si ritiene che per quest'anno, si possa ridurre ulteriormente il numero massimo dei capi prelevabili, rispetto agli anni passati, e fissare un quantitativo massimo pari a 65.000 capi a cui associare un monitoraggio attraverso la compilazione e la consegna di apposite schede riepilogative che consentiranno agli ATC il calcolo temporale e la tempestiva comunicazione alla Regione Marche per l'eventuale sospensione del prelievo qualora si possa presumere il superamento del tetto limite.

Dovendo prevedere una tipologia di monitoraggio, che a livello nazionale non è stata mai definita in modo uniforme, lasciando pertanto le modalità operative in capo alle Regioni che intendono attivarlo, confrontando le esperienze pregresse delle altre regioni per le quali ISPRA ha espresso parere favorevole, si ritiene sia attuabile quanto di seguito indicato.

Innanzitutto va chiarito che le modalità individuate tengono conto dei prelievi effettuati nelle precedenti stagioni dai quali si conferma una marcata corrispondenza con la fenologia della specie. Tale considerazione consente di attivare un monitoraggio che assicuri con elevata probabilità una valutazione concreta ed una presunzione del superamento o meno dei valori massimi stabiliti.

Al fine di monitorare i limiti previsti sono state predisposte infatti schede riepilogative nel tesserino venatorio regionale e i soggetti abilitati dovranno operare così come segue:

a. entro il 06 novembre 2020 restituire agli ATC la scheda riepilogativa per lo storno;
b. gli ATC, entro 7 giorni dopo l'avvenuta riconsegna delle schede, trasmettono alla P.F. Caccia e pesca nelle acque interne, i risultati complessivi di tutte le schede riepilogative;

c. di prevedere fin d'ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga delle specie oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data di termine del prelievo prevista;

Inoltre si ritiene, per le difficoltà intrinseche al monitoraggio stesso, attivato in via sperimentale, di prevedere una soglia di tolleranza in aumento del 5% rispetto al numero complessivo tale da assicurare il pieno rispetto di tutti gli adempimenti.

Il numero complessivo indicato si ritiene sia ragionevole e decisamente conservativo per le motivazioni di seguito esposte.

La prima considerazione è che la legge non assegna all'ISPRA la competenza di stabilire il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo né tantomeno è stata condivisa o riconosciuta una procedura ufficiale tale per cui ci sia la possibilità per chiunque di indicare quantitativi esatti di capi prelevabili.

Infatti, nel documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU. (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE)" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale si conferma che il periodo di riproduzione termina alla fine di luglio così come dalla metà di agosto sono già segnalate le migrazioni dello Storno dall'estero e quindi si conferma quanto conosciuto sulla sovrapposizione delle popolazioni migratrici a quelle stanziali (Spina e Volponi, 2008).

Questa sovrapposizione rende evidente la difficoltà o addirittura l'impossibilità di stabilire un quantitativo di individui massimi prelevabili come invece propone l'ISPRA pur avendo esso stesso ammesso di non avere gli strumenti e i dati utili necessari per la definizione dei quantitativi stessi.
Infatti rispetto al numero massimo di capi abbattibili proposto da ISPRA per tutto il territorio si evidenzia come la definizione della stessa quantità di individui prelevabili diverse tra l'altro degli anni non è supportata, soprattutto per questa tipologia di deroga, da nessuna formula matematica ufficialmente riconosciuta. L'unica ed eventuale ripartizione tra le regioni del numero dei capi è puntualmente descritta dalla normativa esclusivamente per le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE in cui si evidenzia come, annualmente, a livello nazionale, venga determinata dall'ISPRA la piccola quantità e che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a

ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie.
La mancata capacità di definire tale ripartizione è confermata dal fatto che già in precedenza la Regione Marche con nota prot. n. 468034 del 27.04.2018 ha chiesto all'ISPRA la designazione della piccola quantità ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE. Con nota prot. n. 41327/T-A61 del 27.06.2018 l'ISPRA conferma come il concetto di piccola quantità risulta di difficile se non impraticabile applicazione alla gran parte delle specie appartenenti all'ordine dei Passeriformi, e in particolare a quelle migratrici.
Inoltre per quanto concerne lo Storno (*Sturnus vulgaris*) la Regione Marche si è dotata di una legge regionale specifica (L.R. n. 8 del 3 luglio 2007) in pendenza della procedura d'infrazione comunitaria, attivata nei confronti dello Stato Italiano e di diverse Regioni, per il prelievo delle specie cosiddette in deroga, in quanto non cacciabili, ma prelevabili secondo condizioni e presupposti stabiliti all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, ora divenuta 2009/147/CE del 30 novembre 2009.

L'art. 2, comma 2, lett. d) della L.R. n. 8 del 3 luglio 2007 fa riferimento all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 che si articola secondo tre ragioni per cui uno Stato membro può derogare:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Tale distinzione si riflette necessariamente anche nella definizione del numero complessivo dei capi prelevabili che può essere di carattere territoriale in applicazione della lettera c) della Direttiva, per cui il prelievo è attivato, in larga parte per motivi storici o di tradizione, in condizioni rigidamente controllate del numero massimo consentito.

La Regione Marche, invece, nelle more dell'approvazione delle linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010, ha attivato ormai da diversi anni il prelievo in deroga dello Storno a salvaguardia delle produzioni agricole marchigiane nel rispetto di quanto indicato nella lettera a) della soprarichiamata Direttiva. In questo caso il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabile fissato dalla Regione Marche per ogni cacciatore, pertanto, è necessario proprio per monitorare il prelievo in tutta la Regione attraverso la lettura dei dati contenuti nel tesserino venatorio consegnato ad ogni singolo cacciatore, e di poter verificare, incrociando i dati con i danni causati alle

produzioni agricole, soprattutto alle più importanti come l'olivo e la vite, l'effettiva efficacia delle azioni congiunte.

Questa impostazione ha permesso alla Regione Marche, infatti, in seguito ad un grande sforzo di coordinamento con i soggetti interessati, di raggiungere negli ultimi anni un equilibrio territoriale tra le azioni di prevenzione ed il prelievo dello Storno tale da garantire nel tempo una diminuzione dei danni stessi.

Da un'analisi storica dei dati, si appalesa tra l'altro come, costantemente negli anni, solo una parte dei cacciatori marchigiani abbiano praticato il prelievo in deroga dello Storno con una stima degli abbattimenti complessivi nel periodo che oscilla dagli 85.000 ai 135.000 capi circa che, oltre che rimanere più o meno stabile, si ritiene, in considerazione della prevenzione del danno alle produzioni agricole, decisamente sostenibile rispetto alla popolazione soprattutto se si considera che l'ISPRA scrive che l'Italia, ogni anno, è interessata dall'arrivo di alcune decine di milioni di individui, corrispondenti ad un terzo dell'intera popolazione paleartica. Così com'è la stima degli abbattimenti pregressi dimostra inoltre che la popolazione di Storno è costante numericamente nel tempo.

Così come richiamato precedentemente, se prendiamo in esame l'andamento di popolazione dai dati ufficiali attualmente disponibili per la regione Marche (Rete Rurale Nazionale & Lipu (2018). Marche – *Farmland Bird Index* e andamenti di popolazione delle specie 2000-2017) si può notare come lo Storno sia una delle poche specie, se non l'unica, che mostra un incremento moderato nel periodo 2000-2017:

Sterpazzola	=	pu	140	109	-1,28 ± 1,65	
Averla piccola	-	PA	70	26	-7,86 ± 2,03	**
Gazza	=	PA	111	30	-0,21 ± 1,52	
Storno	+	PA	117	31	9,16 ± 2,19	**
Passera d'Italia	-	PA	125	31	-4,60 ± 1,08	**
Passera mattugia	-	PA	70	24	-6,34 ± 1,92	**
Verzellino	=	PA	127	30	0,46 ± 0,84	

(stralcio della tabella sull'andamento di popolazione delle specie)

Quanto sopra è ulteriore motivo di garanzia di sostenibilità del prelievo in deroga anche nei giorni di apertura anticipata stabiliti con il calendario venatorio.

Pertanto il prelievo nelle Marche, così come stabilito e stante i risultati, risulterebbe addirittura inferiore rispetto alla soglia minima che la Commissione Europea indica per il prelievo delle piccole quantità nel caso in cui si applicasse la lettera c).

Dai carnieri si evidenzia, inoltre, che l'incidenza dei controlli nella regione Marche sulle popolazioni di Storno, oggetto di caccia in tutto il mediterraneo ad eccezione dell'Italia, è irrisoria se confrontata soprattutto con l'ordinaria attività venatoria praticata altrove e sugli stessi contingenti. Tale attestazione, oltre che legittimare il prelievo in deroga come intervento accessorio di prevenzione, fuga ogni dubbio circa il pericolo grave ed irreparabile che si potrebbe verificare nell'adozione del provvedimento soprattutto alla luce dell'analisi scientifica dell'ISPRA (febbraio 2011) che, proprio in considerazione dell'inserimento dello Storno addirittura fra le specie cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, fornisce le seguenti conclusioni:

"A livello mediterraneo esiste una sostanziale omogeneità di situazioni per quanto riguarda contesti ambientali dove lo Storno sverna, la consistenza e lo stato di conservazione delle popolazioni, le modalità di caccia adottate e le problematiche gestionali esistenti. Le informazioni attualmente disponibili mostrano come in Italia vi siano le condizioni affinché lo Storno possa essere cacciato con modalità analoghe a quelle previste negli stati membri dove la specie è già oggetto di caccia."

Il prelievo dello Storno, pertanto, sarebbe evidentemente sostenibile anche se la specie fosse cacciabile, condizione che ovviamente non prevede un limite massimo annuale territoriale ma eventualmente per cacciatore, e che interesserebbe un numero di cacciatori addirittura superiore a 500.000 unità per un prelievo complessivo di decine di milioni di capi all'anno.

Volendo infatti simulare l'applicazione di uno dei carnieri stagionali possibili, adottati per le specie con un precario stato di conservazione, ad esempio di 20 capi stagionali per ogni cacciatore, si otterrebbe il risultato che nelle Marche, considerata una popolazione di circa 25.000 cacciatori, si potrebbe consentire un prelievo sostenibile di circa 500.000 storni all'anno, cinque volte superiore a quanto registrato nei tesserini venatori.

Riguardo all'utilizzo dei richiami, si fa presente che l'utilizzo di richiami non vivi consiste unicamente nel posizionamento di stampi impagliati o di plastica. Tali mezzi, non avendo acustica, limitano il loro raggio d'azione a non più di 200 metri dal cacciatore, intervenendo su storni già in avvicinamento o in alimentazione sulle aree oggetto del controllo in deroga. E' quindi escluso che sia possibile richiamare storni che non siano già in vicinanza della coltura da proteggere. Questo tipo di caccia consente quindi di dissuadere soggetti che non sarebbero intercettati dal cacciatore, ma potrebbero ugualmente danneggiare le colture a distanze superiori al normale tiro di fucile (max 50

metri). E' evidente infatti che gli oliveti e i vigneti, estendendosi per ettari, non possono essere contemporaneamente coperti da cacciatori in deroga posizionati in tutto l'appezzamento.

Si ricorda poi che è la Direttiva 2009/147/CE a stabilire nell'Allegato IV i mezzi non consentiti per la caccia, la cattura o l'uccisione degli uccelli e che per agevolazione vengono di seguito riportati:

Lacci (con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di *Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutus* a nord della latitudine 58° N), vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti, sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno, esplosivi, reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti, armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

Inoltre, rimane di difficile contestazione, in assenza di parametri oggettivi, riconosciuti e standardizzati, la definizione del grave danno che può interessare una realtà economica, soprattutto in contesti di difficoltà come quelli attuali. Il danno finanziario che subiscono le aziende agricole è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle eventuali perdite di mercato. Relativamente ai territori comunali oggetto di danno e sui quali consentire il prelievo in deroga dello Storno, comunque, in via cautelativa, è emersa l'opportunità di considerare il criterio utilizzato negli anni passati consentendo il prelievo dello Storno solo nei territori comunali che almeno in uno degli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019) sono stati interessati da danni alle coltivazioni agricole non inferiori ad € 100,00/anno.

Si ritiene pertanto, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperando le richieste con esigenze di conservazione delle specie e tutela delle produzioni agricole, che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello Storno secondo specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando gli storni dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: Esercizio delle deroghe previste

dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (Sturnus vulgaris) per l'anno 2020.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Daniele Sparvoli*)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(*Raimondo Orsetti*)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del Servizio
(*Raimondo Orsetti*)

Documento informatico firmato digitalmente

REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI

834.pdf - 030443F663AA8398371FFAD1951DA0D0B02D7DF35D0EC84609629825A825AC57